

AMBITO TERRITORIALE N. 12

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONSULTA DELL'IMMIGRAZIONE DELL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N. 12 DELL'ORVIETANO

Premessa

Tutti gli uomini e le donne hanno diritto a vivere in pace, alla salute, all'acqua e al cibo, alla casa, ai vestiti, all'istruzione e al lavoro. Hanno ugualmente diritto ad esprimersi nella propria lingua e nel veder rispettata la propria cultura, hanno diritto ad associarsi per partecipare attivamente nella società in cui vivono.

I diritti di libertà e i diritti sociali, che l'ordinamento Italiano ha maturato nel tempo, i valori su cui si fonda la società Italiana, scritti nella costituzione democratica del 1947, devono estendersi a tutti i migranti.

Al tempo stesso ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società Italiana, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi.

Si fa pertanto espresso riferimento alla "carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23/04/2007-GU n. 137 del 15/06/07, quale carta dei valori a cui deve ispirarsi il lavoro delle istituzioni e della consulta dei migranti.

Art. 1

CONSULTA TERRITORIALE DELL'IMMIGRAZIONE

1. E' istituita, quale organo consultivo in materia di immigrazione dell'Ambito Territoriale n.12, la Consulta Territoriale elettiva dei cittadini stranieri residenti nei 12 Comuni dell'Ambito Territoriale e che qui hanno fissato il centro dei loro interessi di vita e di lavoro.
2. la Consulta è organismo di partecipazione democratico e solidale ed ha lo scopo di favorire la partecipazione degli stranieri alla vita sociale e politica dell'Ambito Territoriale.
3. la Consulta contrasta tutte le forme di razzismo e xenofobia dovute a diversità di opinioni, sesso, religione, cultura, nazionalità, etnia e stato sociale.
4. la Consulta favorisce amichevoli rapporti fra tutte le persone che vivono in questo Ambito Territoriale.

Art. 2

FUNZIONI DELLA CONSULTA TERRITORIALE DELL'IMMIGRAZIONE

1. La Consulta, in particolare, formula proposte agli organismi competenti, esprime pareri ed assume iniziative su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e delle diversità culturali.
2. La Consulta allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di diverse culture:
 - è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;

- tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione degli stranieri residenti nel territorio orvietano, negli ambiti della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, del tempo libero, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni effettua ricerche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, promuove incontri e dibattiti;
 - assume iniziative per contrastare l'isolamento etnico e sociale degli stranieri, e per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia;
 - favorisce i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera con particolare riferimento a quelli del lavoro, dei servizi sociali, della sicurezza e della formazione.
3. La Consulta elegge al proprio interno il Comitato Esecutivo.
 4. la Consulta convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea degli Stranieri, la quale è costituita da tutti gli stranieri residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale n. 12.
 5. La Consulta può proporre integrazioni e modifiche al presente regolamento.

Art. 3

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. Sono componenti della Consulta elettiva i candidati dichiarati eletti dal Comune di Orvieto, in qualità di comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 12, a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute all'art. 5, comma 2, dell'allegato a) al presente Regolamento, che definisce anche le modalità di sostituzione dei membri che si dimettono o decadono nel corso del loro mandato.
2. La Consulta è composta da 24 membri, eletti in rappresentanza dei cittadini stranieri e apolidi residenti nell'Ambito Territoriale n.12 dell'orvietano, originari di aree geografiche differenti.
I rappresentanti di ogni area geografica sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti, i quorum sono attualmente fissati sulla base del presente elenco

Europa Centrale/Occidentale	3 rappresentanti
Europa Orientale e Apolidi	11rappresentanti
Asia e Oceania	3 rappresentanti
America latina	3 rappresentanti
Africa	2 rappresentanti
Australia	1 rappresentante
America del nord	1 rappresentante

che verrà aggiornato ogni 3 anni, in occasione di ogni scadenza elettorale, sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali competenti.

3. Nella composizione della Consulta oltre all'area geografica, dovrà essere rispettata, per quanto possibile, sia la presenza di candidati provenienti dai diversi comuni dell'Ambito Territoriale, sia la presenza nella candidatura del 50% di donne.
4. Alle riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo possono partecipare, gli Assessori alle Politiche per l'Immigrazione e/o i Sindaci dei Comuni

- dell'Ambito Territoriale n. 12, il Promotore Sociale e i Responsabili degli Uffici competenti a seconda degli argomenti trattati, senza diritto di voto.
5. La Consulta può organizzarsi in commissioni di lavoro.

Art. 4

COMITATO ESECUTIVO E PRESIDENTE

1. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e 5 membri che compongono il Comitato Esecutivo.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede la Consulta stessa ed il Comitato Esecutivo.
3. Il Comitato Esecutivo formula proposte alla Consulta, provvede all'attuazione delle determinazioni di questa, esprime pareri, assume iniziative e determinazioni per conto della Consulta su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione, salvo ratifica nella prima riunione utile della stessa.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. Il Presidente presiede le riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo, stabilendo l'Ordine del Giorno.
2. La Consulta ed il Comitato Esecutivo sono validamente costituiti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e in seconda convocazione di almeno 1/3 dei componenti;
3. Le decisioni della Consulta e/o del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
4. La Consulta può costituire Commissioni, o gruppi di lavoro, con coordinatori designati dal Presidente.
5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati rappresentanti di istituzioni e di altre organizzazioni particolarmente interessati agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
6. I Membri della Consulta e del Comitato Esecutivo che risultino assenti, senza giustificato motivo, per almeno tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti. In questo caso la Consulta, nella prima riunione successiva provvede a nominare il sostituto.
7. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti appartenente all'area geografica del consigliere uscente.
- 8.** La partecipazione alla Consulta ed al Comitato Esecutivo non è retribuita, ad eccezione dei rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività della Consulta. A tal fine viene attribuito alla Consulta, nella persona del Presidente, un fondo cassa di massimo € 100,00 mensili. Tale fondo deve essere ogni 3 mesi rendicontato all'Ufficio della Cittadinanza.
9. Le riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo e le decisioni assunte in tali sedi devono essere verbalizzate.
10. La Consulta ed il Comitato Esecutivo restano in carica per 3 anni.
11. La Consulta relaziona sul proprio operato, all'Assessore alle Politiche per l'Immigrazione del Comune capofila ed ai Sindaci dell'Ambito Territoriale, almeno una volta l'anno.

12. La Consulta, in fase di primo insediamento e successivamente ad ogni rinnovo, produce all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 12 il programma delle attività che intende svolgere nella durata del proprio mandato.

Art. 6

CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta e il Comitato Esecutivo sono convocati dal Presidente:
 - di propria iniziativa
 - su richiesta di tre membri del Comitato Esecutivo
 - su richiesta di 9 membri dei componenti della Consulta
 - su richiesta dell'Assessore alle Politiche per l'Immigrazione del comune capofila di ambito, del Sindaco del Comune capofila per gli interventi sull'immigrazione (Fabro) e/o dei Sindaci dell'Ambito Territoriale
 - su richiesta di 50 cittadini stranieri
2. La Consulta deve essere convocata almeno una volta ogni trimestre.

Art. 7

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. La Consulta può proporre modifiche al presente Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Le modificazioni devono essere approvate dal Consiglio Comunale del Comune capofila, a seguito di un percorso partecipativo con gli organi istituzionalmente preposti e del parere dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8

SEDE

1. La Consulta ha sede presso il Comune capofila dell'Ambito Territoriale.
2. La Consulta e il Comitato Esecutivo, per l'espletamento delle loro attività, si avvalgono del supporto dell'Ufficio della Cittadinanza e dello Sportello dell'Immigrazione dell'Ambito Territoriale 12.

Art. 9

SCIoglimento

La Consulta Territoriale resta in carica per tre anni e le nuove elezioni devono essere indette entro sei mesi dallo scioglimento della stessa.

Il Comune Capofila su decisione dell'Assemblea dei Sindaci provvede allo scioglimento della Consulta nei seguenti casi:

- qualora la metà più uno dei suoi componenti risulti decaduta o dimissionaria;
- qualora la Consulta, a seguito di verifica, risulti non rispondente alle funzioni ed ai compiti previsti nel presente regolamento.

In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

Art. 10

NORMA GENERALE

1. I membri della Consulta, indipendentemente dalla loro origine e appartenenza etnica, sono tenuti a rappresentare tutti gli stranieri, onestamente e senza parzialità.

Art. 11
NORMA FINALE

1. la Consulta ed i propri organi adottano l'italiano come lingua ufficiale da usare nelle riunioni e nella compilazione dei verbali.

Allegato A

Regolamento per l'elezione della Consulta Territoriale dell'Immigrazione dell'Ambito Territoriale n.12 dell'Orvietano

Articolo 1

Alle elezioni della Consulta Territoriale dell'Immigrazione dei cittadini stranieri e apolidi residenti nell'Ambito Territoriale 12 dell'Orvietano, partecipano le persone che alla data di convocazione delle elezioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide. Non è elettorale chi possiede la cittadinanza italiana per nascita;
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo. I comunitari devono presentare la "carta di soggiorno per i cittadini U.E.";
- c) compimento dei 18 anni di età alla data delle operazioni di voto;
- d) iscrizione anagrafica in uno dei 12 comuni dell'Ambito Territoriale n. 12;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.

L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione del permesso di soggiorno o della ricevuta, attestante la presentazione della domanda di rinnovo.

Articolo 2

1. sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data di convocazione delle elezioni :

- a) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 lettere a, b, c, e;
- b) risultino essere iscritti da almeno un anno all'anagrafe in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale n. 12;
- c) abbiano compiuto i 18 anni di età;
- d) abbiano conoscenza della lingua italiana.

Articolo 3

Organizzazione delle votazioni

1. Le operazioni di voto per l'elezione dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8 antimeridiane fino alle ore 20;
2. Alle operazioni di voto sovrintendono seggi elettorali appositamente costituiti in ogni Comune dell'Ambito Territoriale n.12;
3. il seggio è composto da 5 persone straniere/apolidi di cui un Presidente e quattro scrutatori di cui, a nomina del Presidente, uno assume le funzioni di Vice Presidente, ed uno quelle di Segretario; nel caso in cui non fosse possibile costituire un seggio elettorale composto da soli cittadini stranieri, questo può essere integrato con cittadini Italiani volontari;

4. la nomina del Presidente e degli scrutatori è effettuata dal Sindaco del Comune di residenza; i nominativi vengono individuati sulla base di richieste presentate allo stesso Comune. Ai fini della composizione del seggio, il Comune tramite avviso pubblico provvede ad informare i cittadini stranieri residenti di presentare domanda per far parte del seggio elettorale;
5. sono esclusi dalle funzioni di componenti del seggio elettorale i candidati alle elezioni;
6. lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura dei seggi elettorali;
7. allo spoglio dei voti, che avviene in ogni seggio elettorale, possono partecipare i candidati alle elezioni.
8. A seguito dello spoglio, il seggio elettorale redige il verbale contenente il numero complessivo dei votanti e dei voti assegnati ad ogni singolo candidato;
9. le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Articolo 4 Candidature

1. Le candidature dovranno essere presentate entro la data corrispondente a 40 giorni precedenti la data delle elezioni.
2. Le candidature vanno inoltrate al Comune di residenza, il quale provvederà:
 - alla verifica dei requisiti necessari alla candidatura
 - ad informare tramite avviso pubblico del numero e dei nominativi dei candidati alle elezioni, lo stesso avviso conterrà inoltre data, orario e luogo delle elezioni.
3. Il Candidato deve depositare la propria candidatura su un modulo appositamente predisposto, nel quale dovranno essere indicati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, e la residenza del candidato.
4. Il candidato dovrà presentare una dichiarazione nella quale afferma di conoscere il regolamento della Consulta e si impegna a rispettarlo in ogni sua parte.
5. Il candidato potrà presentare un breve curriculum vitae.

Articolo 5 Elezioni

1. Le elezioni si svolgono sulla base di un'unica scheda in cui saranno riportate tutte le candidature e ogni elettore potrà esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze;
2. la proclamazione degli eletti viene effettuata dal Comune di Orvieto, in qualità di Comune Capofila;
3. saranno eletti consiglieri, i candidati che risulteranno maggiormente votati fino al raggiungimento del numero di eletti previsti nella tabella riferita all'area geografica di cui all'art. 3 del presente regolamento. Qualora candidati appartenenti alla stessa area geografica, risultassero a pari merito, sarà eletto colui che risiede regolarmente da maggior tempo in Italia.
